

TRE NUOVI DOCUMENTI
SOPRA CRISTOFORO COLOMBO E SUO PADRE.

Sono tre documenti sopra Cristoforo Colombo e suo padre da me nuovamente scoperti nel nostro Archivio di Stato, quelli ch' or rendo di pubblica ragione.

Essi accrescono la serie dei già pubblicati (1), con i quali pienamente concordano, e non sono privi di importanza, anche perchè segnano un incidente della vita intima dei Colombo, particolarmente del padre del grande navigatore, incidente ove questi figura, mentre era nella sua giovinezza, sulla quale ben poco finora si conosce di veramente accertato.

Tutti sono dell'anno 1470, e stanno nelle filze del notaro Giacomo Calvi; due colla data del 22 settembre, epoca in cui Domenico, quantunque già deciso a fermar stanza in Savona, ove dal 2 marzo aveva installato il suo garzone Castagnelli, teneva ancora domicilio in Genova pel disbrigo degli affari che continuava ad avervi, e l'altro del 27 dello stesso mese di settembre.

Il primo è un compromesso che Domenico e Cristoforo, padre e figlio Colombo, il qual ultimo stipula col consenso e l'autorizzazione paterna, non essendo *sui juris*, fanno con un Geronimo da Porto, a causa di certi interessi che avevano

(1) Cfr. *Giornale Ligustico* 1885, pag. 218, 1887, pag. 241. HARRISSE, *Christophe Colomh* etc. Paris 1884-1885.

fra di loro, rimettendo al *prudentem virum dominum Johannem Augustinum de Goano*, lo stabilire l'ammontare di quanto essi avrebbero dovuto pagargli.

La quale espressione e la promessa esplicita che essi fanno al da Porto, di sborsare quanto verrà dall'arbitro stabilito, la garanzia che danno per questo, mentre il loro avversario non è vincolato da alcuna consimile obbligazione, sono prova che non era questione di indagare se fossero o no debitori, ma sull'entità del debito loro, od a parlar più giusto di Domenico verso il Geronimo da Porto.

Chi si rende mallevadore degli impegni dei Colombo è un Deserino de Monte, falegname, *bancalarius*, ma è detto che ciò fa a nome di Antonio Colombo, del quale non si accenna di più, ma che certo dovea esser legato da stretta parentela col Domenico, per impegnarsi in tale fideiussione. Infatti vedemmo negli atti prima d'ora trovati che Giovanni, Matteo ed Amighetto fratelli Colombo, quelli che nel 1496 si convengono perchè il primo di essi vada in Spagna, a trovare l'ammiraglio Cristoforo Colombo, erano figli di Antonio, e sappiamo da altri documenti che costui era figlio di Giovanni, e fratello di Domenico.

La celebrazione del compromesso ha luogo nel palazzo del comune al banco del giudice de' malefizii, cioè a dire delle cose criminali, circostanza da se sola indifferente, giacchè usavansi concluder gli atti dove i contraenti si trovavano, e presso i notari di loro confidenza, che spesso erano cancellieri di qualche magistrato, ma nel caso attuale trova spiegazione dall'atto che segue. Il quale è l'ordine dato lo stesso giorno ed ora, e con gli stessi testimoni dal medesimo giudice de' malefizii, affinchè Domenico sia rilasciato libero dalle carceri dove allora era sostenuto, coll'obbligo però di ripresentarsi ad ogni richiesta dell'autorità giudiziaria, pena venticinque ducati, e colla garanzia del suddetto Deserino del Monte.

Dal complesso di tutto questo, la prima supposizione che può venire alla mente sarebbe quella che Geronimo da Porto creditore di Domenico Colombo di qualche somma non ancora bene determinata, sapendo che costui aveva risoluto di abbandonar Genova per recarsi ad abitare in Savona, a salvaguardia del proprio interesse, lo facesse arrestare sul suo giuramento come debitore sospetto, e che quindi acconsentisse alla liberazione di lui, dopo la conclusione del compromesso sopra accennato, la prestata fideiussione, e la promessa di ripresentarsi, secondo le disposizioni degli statuti genovesi (1). Ma il fatto che tali atti si svolgono presso il giudice criminale, e non il civile, come sarebbe convenuto trattandosi di interesse civile, l'espressione che leggesi nell'ordine di rilascio, dicente che Domenico arrestato per *certe cause*, venne riconosciuto *non colpevole*, fa rimaner molto dubbiosi nell'accettazione di questa ipotesi. A ciò si aggiunga che Domenico possedeva in Genova due case, una in vico dritto di Ponticello, e l'altra in via Olivella, e aveva ancora, quantunque forse già in trattative per venderla, una possessione a Ginestreto in val di Bisagno, per cui, quando anche arrestato come debitore sospetto, poteva esser subito messo in libertà, secondo le disposizioni del citato statuto. Onde può esser avvenuto invece, che Domenico fosse stato condotto in carcere per qualche imputazione criminale, non poi giustificata, e che il da Porto, profittando di questa circostanza, sia giovandogli perchè venisse rilasciato, sia in qualche altro modo, lo inducesse ad accettare il compromesso.

Comunque però sia delle supposizioni sulle cause della detenzione, nella quale non è menomamente implicato Cristoforo, che solo da figlio riverente interviene nel compromesso, e per ciò è compreso nella sentenza dell'arbitro, ciò che

(1) *Stat. Lib. II, Cap. 1.*

resta indiscutibile sono le relazioni di interesse fra i Colombo ed il da Porto.

L'arbitro a cui fu commesso il giudizio delle somme dovute è Giovanni Agostino de Goano figlio del fu Luchino, della famiglia dei reputati nostri giuristi ed uomini politici più eminenti di quei tempi. Egli emise la sua sentenza, pur registrata negli atti del già citato notaro Giacomo Calvi, il dì 27 dello stesso mese di settembre, cioè cinque soli giorni dopo il fatto convegno, prova che la controversia era limpida e chiara, e non avea bisogno di essere studiata lungo tempo. E la sostanza ne fu la condanna di Domenico e di Cristoforo al pagamento di lire trentacinque, entro lo spazio di un anno al loro creditore.

Già replicatamente vedemmo esser costui Geronimo da Porto, circostanza importantissima e che è una prova come i documenti di cui si tratta si riteriscono propriamente allo scopritore del nuovo mondo, ed al padre di lui. Imperocchè nel codicillo annesso al testamento di Cristoforo Colombo fatto a Vagliadolid il 19 maggio del 1506, fra diversi legatari, la più parte genovesi, ai quali Cristoforo lasciava delle somme, certo a pagamento di debiti contratti, ed a scarico della sua coscienza, è notato prima di tutti Geronimo da Porto, agli eredi del quale sono lasciati venti ducati, colla formola seguente: *Primieramente a los Herederos de Geronimo del Puerto, padre de Benito del Puerto, chanceler en Genova, veinte ducados ò su valor (1)*.

Come si rileva da ciò, Geronimo da Porto, creditore dei Colombo, a quella data non era più, ed è perciò che Cristoforo Colombo lega la somma indicata a' suoi eredi, dei quali non sapeva i nomi ad eccezione del Benedetto, che designa

(1) Cfr. NAVARRETTE. *Collección de los viages y descubrimientos que hicieron por mar los españoles ecc.*, vol. 2. pag. 315, Madrid 1825.

come cancelliere del Comune di Genova, e che forse conobbe per esser egli andato in Ispagna, quale cancelliere degli oratori genovesi ai Reali Cattolici, e da non confondersi con un altro Benedetto, che pur appare in diversi atti di quel tempo come mercadante, essendo quest'ultimo figlio di Andrea mentre il cancelliere è figlio di Geronimo.

Il Federici nel suo *Abecedario* segna questo Geronimo come tintore di professione, e difatti molti atti si hanno di lui con tale qualifica. Citerò, ad esempio, quello del 13 giugno 1469 nelle filze del notaro Simone Canella, per non so qual convegno co' nobili Centurioni, relativo a quarantacinque pezze di panno, ove è indicata anche la sua paternità, essendo detto figlio di Bartolomeo. La sua professione poi di tintore di panni di lana spiega abbastanza le relazioni che può aver avuto con Domenico Colombo, che ne era tessitore.

Ma la somma lasciata nel codicillo di Cristoforo Colombo agli eredi del nostro Geronimo, sarà stata proprio in soddisfacimento del debito proveniente dagli atti esaminati, oppure dipendente da altro titolo?

Invano ho tentato di sciogliere questo dubbio, nè certo colla scorta dei soli documenti che finora sono a nostra cognizione si potrà mai. Le L. 34 della sentenza pronunciata dal Goano il 27 settembre del 1470, corrispondono presso a poco a italiane L. 117 e cent. 95, ed i 20 ducati del legato fatto da Cristoforo il 19 maggio del 1506 ad italiane L. 240 (1).

Come vedesi la differenza è di più del doppio. Ma se si consideri il lasso di oltre trent'anni che scorsero fra la sentenza ed il legato, e perciò si calcolino gli interessi del denaro, e si abbia anche riguardo alla posizione di Cristoforo, non sembrerebbe esagerato compenso, ove vogliasi ammettere

(1) La lira di Genova del 1470 corrisponde a circa lire italiane 3, 37, ed il ducato d'oro del 1506 a lire it. 12. 15.

il legato come soddisfacimento del debito. Nessun dato però ci autorizza a dire che non fosse stato soddisfatto prima, ed in tal caso la largizione di Cristoforo sarebbe stata occasionata da altri motivi a noi ignoti.

Ma comunque sia, la cosa per noi è indifferente. Quel che importa stabilire è il riscontro che trovasi del nome di Geronimo da Porto nel codicillo di Cristoforo Colombo, e negli atti di cui ho parlato, e che è la prova la più luminosa come essi riguardino precisamente la persona dello scopritore del nuovo mondo; e coloro che per negare che Genova sia la vera patria di lui, volessero attribuirli ad altri omonimi, avranno a sudare di molto ed invano, per distruggere questa nuova testimonianza, che sta contro alle loro pretese.

MARCELLO STAGLIENO.

I.

COMPROMISSUM.

In nomine Domini amen. Dominicus de Columbo quondam Joannis, et Christofforus eius filius, in presentia et consensu dicti Dominici patris sui presentis et consentientis ex parte una, et Jeronimus de Portu, quondam Bartholomei ex parte..... (1). De et super omnibus controversiis et differentiis vertentibus inter ipsas partes, et de et super omni eo et toto quod una pars ab altera et altera ab una petere et requirere potest, usque in diem et horam presentes, ita quod presens compromissum sit generale et generalissimum et se extendat super omni eo et toto quod per infrascriptum arbitrum et arbitratorem intelligatur fuisse factum presens compromissum.

Se se compromisserunt et generale compromissum fecerunt et faciunt in prudentem virum dominum Johannem Augustinum de Goano quondam Luchini, tanquam in ipsarum partium arbitrum et arbitratorem et amicabilem compositorem et tanquam amicum electum et assumtum per et inter dictas partes, et de comuni acordio et voluntate ipsarum.

(1) Il notaro si dimenticò di scrivere *altera*.

Dantes etc. de jure et de facto etc.

Emologantes etc.

Ratificantes etc.

Renunciantes etc.

Et duret presens compromissum usque et per medium mensem mensis octobris inclusive.

Que omnia etc.

Sub pena florenorum decem, in qua pena etc.

Qui Dominicus de Columbo et Christofforus eius filius volentes in totum observare sententiam ferendam per dictum arbitrum et arbitratorem.

Sponte etc.

Promiserunt dicto Jeronimo presenti et solemniter stipulanti, eidem Jeronimo dari et solvere totum illud quod fuerit sententiatum et indicatum per dictum arbitrum et arbitratorem, omni cavillatione et contradicione censante (1).

Et demum observare sententiam predictam faciendam ut supra per dictum arbitrum et arbitratorem.

Sub etc.

Et pro eis intercessit et fideiussit Dexerinus de Monte bancalarius.... (2) Antonii de Columbo, qui promisit dictum Dexerinum et bona sua indemnem et indemniam conservare pro dicta fideiussione.

Sub etc.

Actum Janue in palacio Serravalis, videlicet ad bancum Jurium malleficiorum Janue, anno dominice nativitatibus MCCCCLXX, indicione prima secundum Janue cursum, die sabati XXII septembris hora vigesima tertia in circa, presentibus testibus Petro de Zoalio quondam Dexerini, et Vinci-guerra de Via quondam Bartholomei, civibus et habitatoribus Janue vocatis et rogatis.

(Notaro Giacomo Calvi, filza 3. n. 370)

II.

MCCCCLXX die XXII septembris hora vigesima tertia in circa, ad bancum Juris.

Egregius dominus Judex malleficiorum Janue, sciens Dominicum de Columbo detemptum et carceratum fuisse parte et mandato magnifici

(1) Così per *cessante*.

(2) Qui avvi una parola abbreviata, indicifrabile, che può leggersi *procurator*, oppure *parte*, ma il senso ne è chiaro.

domini Potestatis Janue, et ipsius domini Judicis pro certis de causis, et dictum Dominicum non fuisse repertum culpabilem, omni modo etc.

Mandavit dictum Dominicum a dicta detentione et carceratione relaxari, sub fideiussatione infrascripta, et promissione de se presentando seu semper ad mandatum dictorum dominorum Potestatis et Judicis, sub pena ducatorum vigintiquinque, applicata operi Casteleti.

Qui Dominicus volens parere mandatis dicti domini Potestatis et Judicis promisit se presentare, semper ad mandatum dictorum dominorum Potestatis et Judicis, sub pena ducatorum viginti quinque, applicanda operi Casteleti.

Sub etc.

Et pro eo intercessit et fideiussit Dexerinus de Monte bancalarius.

Sub. etc.

Renuncians etc.

Qui dominus Judex vissa dicta promissione et sattisdacione, mandavit dictum..... (1) relaxari.

Testes ut supra.

(Not. Giacomo Calvi, filza 3, in calce al precedente documento).

III.

SENTENTIA ARBITRALIS.

In nomine Domini amen. Nos Joannes Augustinus de Goano, arbiter arbitrator et amicabile compositor et comunis amicus, electus et assumptus per et inter Dominicum de Columbo, et Christophorum eius filium ex una parte, et Jeronimum de Portu ex parte altera, vigore et ex forma compromissi in nos facti, scripti manu Johannis Calvi, notarii infrascripti, hoc anno, die..... (2).

Vissis igitur dicto compromisso et balia nobis attributa per dictas partes virtute ipsius.

Et audita et intellecta requisicione coram nobis verbo facta per dictum Jeronimum, contra dictos Dominicum et Christofforum.

Responcionibus et contradictionibus coram nobis factis et allegatis per dictos Dominicum et Christofforum; Et ipsis partibus auditis, et plene intellectis juribus et raccionibus ipsarum partium, et ipsis partibus auditis pluries, et omnibus hiis, que coram nobis dicere et allegare voluerunt.

(1) La parola non si può leggere, ma certo è *Domiuicum*.

(2) Il notaro si dimenticò di segnare il giorno.

Et visis videndis, et auditis audiendis;

Et super predictis habito maturo examine cum pensata deliberacione:
Christi nomine invocato etc.

In his scriptis dicimus, sententiamus, cognoscimus, declaramus et condemnamus ut infra.

Videlicet quia condemnamus et condemnatos esse pronunciamus et declaramus dictos Dominicum et Christophorum, et quemlibet eorum in solidum, ad dandum et solvendum dicto Jeronimo de Portu libras tringinta quinque monete currentis, infra annum unum, proxime venturum, omni contradicione cessante.

Mandamus hanc nostram sententiam per dictas partes observari debere sub pena contenta in compromisso, vigore cuius hec nostra sententia lata fuit.

Lecta etc.

Et lata etc.

Janue in bancis, sub porticu nobilium De Nigro, ad bancum mei notarii infrascripti, anno dominice nativitatis MCCCCLXX, indicione tertia, secundum Janue cursum, die veneris xxvii septembris, in terciis, presentibus Bartholomeo de Goano et Antonio Leardo notario, testibus ad hec vocatis et rogatis.

(Notaro Giacomo Calvi, filza 3, n. 273).

DI UNA EPIGRAFE RITUALE SACRA A GIOVE BEHELEPARO

Una singolare epigrafe e d'interpretazione oscura fu nel mese di settembre dell'anno 1886 raccolta in Roma sulla pubblica via Portuense, a circa duecento metri dalla porta, fra un mucchio di pietre abbandonate. Di essa mandai subito copia al mio chiarissimo amico il Cav. Vittorio Poggi, perchè ne dicesse ciò che a lui meglio sembrasse, ed un apografo con relativo calco alle *Notizie degli scavi ecc.* Si il Poggi nel *Giornale Ligustico* (fasc. IV, 1887) come le *Notizie cet.* (apr. 1887) la riferirono, ma lasciarono intatta l'interpretazione. Di questa dirò ciò che di vero a me è parso, lasciando